



Roma

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
USCITA
prot. n. 0019919
del 21/03/2011
classif. I/1

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori Biblioteche Centrali di
Facoltà
Ai Direttori dei Centri – Interdip. –
Interunivers.
Ai Direttori Centri Ricerca e Servizi
Alle Strutture in posizione diretta coll.
Rettore
- Segreteria Particolare del Rettore
- Segreteria dei Pro Rettori – pro Rettore
Vicario
Alle Strutture di supporto alle attività del
Rettore - Ufficio Dirigenziale
Alla Segreteria Tecnica della Direzione
Generale
Alla Segreteria Particolare della
Direzione Generale
Alla Segreteria Collegio Direttori
Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni: I - II - III - IV -
- V - VI - VII - IX
Al Dirigente dell'Area InfoSapienza
Al Resp. Uff. Valorizzazione Ricerca
Scientifica e Innovazione
Al Medico Competente - C. Medicina
Occupaz.
Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato
Al Resp. Ufficio Prevenzione e
Protezione
Al Responsabile dell'Ufficio Economato
Al Responsabile Uff. Ispettorato
Pensioni
Al Responsabile Uff. Amm. per la
Sicurezza
Al Coordinatore Ufficio Stipendi

e p./c. Ai Segretari delle OO.SS.
Alla RSU

LORO SEDI

**Oggetto: Art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Incarichi
individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.**

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 22, comma 2 della Legge n. 69/2009 sull'art. 7,
comma 6 del DLgs. 165/2001 è stato modificato l'art.2, comma 2 del Regolamento per
l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza
professionale e prestazione occasionale in vigore presso La Sapienza.



In ossequio alla normativa sopra citata il suddetto articolo, al comma 2, prevede in ordine ai requisiti soggettivi:

"Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore".

Da ultimo sull'argomento è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica che, nella nota del 20.01.2011, prot. n. 202/4, ha espresso un parere all'Ufficio per la formazione del personale e disponibile, tra l'altro, sul sito: <http://www.innovazionepa.gov.it>. In particolare si osserva come il Dipartimento, nella nota sopra citata, abbia ribadito la tassatività dell'elenco dei casi in cui si può prescindere dal possesso della laurea specificando che mentre nel caso dell'iscrizione all'albo o ordini la possibilità di prescinderne si basa su un dato oggettivo quale l'abilitazione professionale, nel caso si soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ecc. è necessario effettuare una valutazione imparziale e scrupolosa del curriculum degli interessati.

Resta ferma la necessità in tutti i casi di conferimento di incarichi esterni di accertare la maturata esperienza nel settore di competenza ed in particolare nei casi in cui si può prescindere dal possesso della specializzazione universitaria, occorrendo, secondo il Dipartimento citato *"...individuare preventivamente i parametri sostanziali che facciano da criteri guida per la comparazione dei curricula, nel rispetto di esigenze di trasparenza, imparzialità e meritocrazia..."*.

Si confida nella puntuale applicazione della presente in relazione alle rilevanti implicazioni di legge e alle connesse responsabilità derivanti dagli obblighi previsti dalla normativa in argomento.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE